

IL TRIBUNALE DI MILANO  
Seconda Sezione Civile

riunito in camera di consiglio in persona dei signori

dot. C. Meccedi - Presidente  
dot. S. Leigo - Giudice nel  
dot. G. Macipò - Giudice

sul ricorso presentato da [redacted] SPA  
nei confronti di [redacted] SCR SPA  
ha emesso il seguente

DECRETO

visti gli atti ed i documenti allegati alla domanda;

CONSIDERATO

- che parte resistente costituendosi ha eccepito, la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto del ricorso;
- che, come risulta dalle fatture prodotte dalla istante, il credito vantato non è sorto nei confronti della resistente ([redacted] società di gestione di Fondi Comuni di Investimento) bensì del fondo Immobiliare di tipo chiuso denominato [redacted] dotato di patrimonio autonomo;
- che in ogni caso [redacted] Società di Gestione del Risparmio spa non può essere assoggettata a fallimento in quanto le società di gestione del risparmio non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta previste dal Testo Unico Bancario (art. 57 d.l. n. 50 24-2-98 art. 57 e art. 80 TUB);
- che al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1500,00 oltre oneri;

PQM

rigetta il ricorso,  
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite liquidate in euro 1500, oltre oneri

Milano 20/11/14

il Presidente

